

ALESSANDRO BERNASCONI

Grazie Presidente, e un sentito ringraziamento sia all'Associazione, per l'invito a relazionare in questo Convegno, sia al Professor Mario Chiavario, che mi ha contattato al riguardo.

Devo dire che il tema è estremamente ampio: investigazioni, prove e cooperazione giudiziaria su scala europea.

Si pone quindi, sin da subito, per chi è chiamato a discutere la relazione che abbiamo appena ascoltato, un problema di natura metodologica, cioè a dire quello di selezionare alcuni argomenti per evitare di scadere in una trattazione troppo generica.

Individuerei, a tale fine, un triplice gruppo di fattispecie — sul versante del diritto penale sostanziale — per poi esaminarne le intersezioni nonché le ricadute in ambito processuale. Utilizzerò le categorie di reati che il consigliere Perduca ha citato all'inizio della sua relazione e analizzerò quelle che ritengo essere le più significative dal punto di vista dei relativi provvedimenti normativi adottati: innanzitutto, la tutela penale degli interessi finanziari della Comunità, poi la legislazione di contrasto al fenomeno del riciclaggio e, successivamente, di terrorismo, con un'apertura, infine, un poco più generale, al problema della criminalità organizzata.

Veniamo alla tutela finanziaria, precisamente la tutela penale degli interessi finanziari della Comunità. Questo primo tema comporta la necessità di volgere lo sguardo allo scenario della responsabilità delle persone giuridiche e delle statuizioni che l'Unione europea ha adottato in argomento. Muovo dalla necessità — sottolineata dal consigliere Perduca — di armonizzare la legislazione penale sostanziale riguardo a condotte di

particolare gravità; e qui vengono in luce le fattispecie che colpiscono, cito testualmente, «interessi propri dell'Unione europea», e dunque nuocciono direttamente all'Europa, come ha affermato il relatore: frode al bilancio comunitario, corruzione della pubblica funzione comunitaria, contraffazione dell'euro. Questi sono, infatti, gli esempi citati.

È indubitabile che la necessità di armonizzazione della politica sanzionatoria degli Stati membri si sia manifestata con urgenza sul terreno elettivo della tutela penale degli interessi finanziari della Comunità. È peraltro risaputo un altro dato: ogni ordinamento ha una sua disciplina al riguardo, e da ciò derivano rischi concreti per quanto concerne la mancanza di un trattamento uniforme; la tutela penale può cioè palesarsi, in questo caso, come diseguale e frammentaria. Ed è proprio il settore del diritto penale finanziario a disvelare disparità di trattamento tra i vari sistemi, per comportamenti caratterizzati da un'identica carica di offensività; le conseguenze, sul piano della distorsione del principio della concorrenza, che rappresenta il bene ultimo da tutelare, sono intuibili. Di qui, dunque, la spinta ad uniformare, da parte della Comunità, l'attività dei legislatori penali degli Stati membri, fornendo indicazioni univoche in due settori: da un lato, quello delle condotte tipiche da incriminare, dall'altro, quello della tipologia delle sanzioni da applicare.

Il profilo della responsabilità penale delle persone giuridiche ha rappresentato, com'è stato scritto, il banco di prova della necessità e della indilazionabilità di un'opera di omogeneizzazione dei sistemi sanzionatori dei membri della Comunità. Si pensi, al riguardo, alle differenze sull'esistenza (o meno) di una previsione normativa in ordine alla responsabilità degli enti nei tre ordinamenti continentali, per così dire, "classici": Francia, Germania e il nostro Paese. Si pensi, ancora, al problema dei gruppi di società, sovente multinazionali, e al correlativo profilo della ripartizione della responsabilità tra *holding* con sede in uno Stato membro e controllata con sede in uno

Stato membro diverso: la prima che decide, sotto il profilo squisitamente strategico-economico, la *policy* di gruppo; la controllata che si rende responsabile, nella prospettiva dell'ordinamento penale del singolo Stato, di un reato, per esempio, di corruzione (il caso Siemens-Ag ha fatto scuola in Italia, in tale e problematica chiave).

Le soluzioni, prospettate a questo riguardo in ambito di Unione europea, viaggiano su quattro livelli differenti.

Ce n'è uno dottrinale, che è rimasto confinato nei libri, e che ha evocato una soluzione di tipo omogeneo, fondata su una pena pecuniaria di carattere sopranazionale, al fine di rendere uniforme la responsabilità penale delle imprese. In proposito non è tuttavia possibile prescindere da un dato oggettivo indiscutibile, ovvero il fatto che gli Stati membri sono parti decisamente restie a trasferire alla Comunità europea competenze di tipo penale.

Ecco che, allora, entra in gioco il secondo livello, che è quello del cosiddetto spazio giuridico europeo: alludo al *Corpus Iuris*. Questo contempla, all'art. 13 (nella versione del 2000), una disciplina in materia di responsabilità penale degli enti, per una serie di reati; esso accoglie, innanzitutto, una nozione di persona giuridica piuttosto ampia, parifica l'organo gestorio di diritto a quello di fatto, à ncora la responsabilità dell'ente a quella del reato commesso dalla persona fisica dipendente dalla *societas*, prevede un apparato sanzionatorio la cui pietra angolare è la multa (che può arrivare — *ex art. 13 del Corpus Iuris* — fino a 15 milioni di euro, tenuto conto dei vari aumenti). Restano tutti i limiti connaturati allo strumento del *Corpus Iuris* e sappiamo bene quali e quanti sono.

Approdiamo così al terzo livello: la raccomandazione del 1988 (n. 18) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che è espressamente dedicata alla responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai loro dipendenti. Con questa si fa un passo più concreto in direzione dell'uniformità. Per cosa si caratterizza tale raccomandazione? Intanto, per la

scelta, rimessa agli Stati membri, tra un'opzione di tipo penalistico, in senso stretto, e una di tipo diverso, ad esempio, di marca amministrativa, per l'attribuzione della responsabilità nei confronti della *societas*; in secondo luogo, e qui entriamo un po' di più nel nostro terreno, la funzionalizzazione del diritto penale sostanziale a quello processuale è palese ed esplicita. Cioè a dire, nel momento in cui si formula la fattispecie, l'occhio di riguardo è proiettato su un problema di assolvimento dell'onere probatorio a livello processuale; e la ragione sta nella difficoltà di identificare l'autore del reato all'interno dell'organizzazione aziendale sia a causa di una segmentazione interna generalmente complessa, sia in ragione del fatto che la medesima entità — suscettibile di frequenti cambi di *management* — appare difficilmente ricostruibile *post facto*, dal punto di vista della filiera delle decisioni di gestione. Ciò porta a concepire un paradigma di responsabilità in chiave oggettiva, al fine di superare le difficoltà processuali di ordine probatorio: nella dottrina italiana l'ha dimostrato, con posizione critica ma di grande equilibrio, Alberto Alessandri. Un dato ulteriore di cui tenere conto, in tale angolatura, è quello della autonomia della responsabilità dell'ente; questa non è necessariamente agganciata alla responsabilità della persona fisica: pertanto, la responsabilità d'impresa può essere accertata e sanzionata a prescindere dalla colpevolezza individuale.

Ultimo piano. Il quadro si completa, a livello europeo, con le Convenzioni per la tutela penale finanziaria contro la corruzione (P.I.F.) e per la tutela dell'ambiente (O.C.S.E.), entrambe del 1997. A fronte di questo movimento in sede sopranazionale registriamo, ad oggi, una forte disparità di scelte operate nei singoli Stati membri sempre in ordine al tema, appunto, della *Corporate Crime Liability*; mi limito qui a prendere in esame, molto sinteticamente, le opzioni in ordine al catalogo dei reati presupposto, che incardinano questa responsabilità, effettuate in Francia, in Olanda e in Germania. In Francia la lista delle fattispecie per le quali la *personne morale* può essere incrimi-

nata è stata definita «impressionante»: nel libro secondo del codice penale francese, dove sono previsti i crimini e i delitti contro la persona, registriamo — ai nostri fini — i reati contro l'umanità, l'omicidio e le lesioni colpose, il traffico di stupefacenti, il riciclaggio, la sperimentazione medica illecita, la discriminazione, lo sfruttamento della prostituzione, le condizioni di lavoro contrarie alla dignità delle persone; nel libro terzo la responsabilità della *personne morale* viene contemplata per quasi tutte le fattispecie contro il patrimonio; dal 1992 al 1994 un diluvio di leggi speciali amplia poi la responsabilità ai reati contro il diritto d'autore, alla bancarotta, ai reati di inquinamento, agli illeciti in tema di ricerca bio-medica, alla corruzione, al lavoro clandestino, alla contraffazione. Nei Paesi Bassi, già nel 1976 il codice penale recepisce il principio *societas delinquere et puniri potest*: vi è una parificazione assoluta, di fronte alla legge penale olandese, fra persone fisiche e persone giuridiche; e proprio dal 1976 la responsabilità penale degli enti è contemplata per tutte le tipologie di reato. Viceversa, in Germania essa non è contemplata come, del resto, non sono previsti i modelli organizzativi, i cosiddetti *compliance programs* (espressione mutuata dall'ordinamento statunitense); c'è una forma amministrativa di responsabilità dell'impresa, senza però alcuna previsione incriminatrice assimilabile a quella degli ordinamenti francese e olandese.

Storia nota — infine — quella italiana che, dal 2001, con il decreto legislativo n. 231 dello stesso anno, rivela un'amplificazione progressiva del catalogo dei reati presupposto; come è stato scritto dai penalisti, il vero banco di prova era quello delle fattispecie di natura colposa e la scelta originaria di prevedere esclusivamente figure imperniate sul dolo ha comportato notevoli problemi anche dal punto di vista, diciamo così, della implementazione. Solo con la legge n. 123 del 2007 vengono annoverate tra i reati presupposto le fattispecie colpose per la tutela della sicurezza sul lavoro, una normativa successivamente rivisitata nell'aprile del 2008 con l'introduzione di una sorta di

testo unico in materia; gli altri arricchimenti legislativi dei presupposti della responsabilità delle persone giuridiche restano, per la maggior parte, al di fuori del “classico” cono d’ombra del rischio penale d’impresa che, come è noto, è quello legato soprattutto alla tutela della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, fattispecie impregnate — appunto — da elementi soggettivi di natura colposa.

Nella prospettiva processuale ritengo sia necessario — completato questo quadro e constatato che grande è il disordine sotto il cielo europeo — interrogarsi su almeno due profili. Alla Procura europea, con il Trattato di Lisbona del 2007, è stato attribuito il compito, cito testualmente, «di individuare, perseguire e, altresì, rinviare a giudizio gli autori dei reati lesivi degli interessi finanziari»; come si atteggia, mi chiedo, questa previsione nei confronti delle persone giuridiche per le fattispecie di reato inerenti alla tutela penale degli interessi finanziari della C.E.E.? E, ancora, l’espressione «rinvio a giudizio» sottintende — nella cornice della suddetta proposizione — un’assenza di controllo giurisdizionale sulla decisione del Pubblico ministero europeo? Altro interrogativo: la richiesta di archiviazione va sottoposta alla verifica del giudice? Sappiamo delle deviazioni, in ambito italiano, riguardanti l’archiviazione “del” pubblico ministero nel processo penale *de societate* (art. 58 del decreto legislativo n. 231 del 2001) e registriamo, nella dottrina, significative differenze di opinioni, per esempio, tra Ennio Amodio e Paolo Ferrua.

Passo al contrasto penale del riciclaggio, cioè a uno dei reati — anche questo segnalato dalla relazione Perduca — che colpisce gli interessi di uno Stato per poi, in molti casi, diffondersi a macchia d’olio fuori dei confini nazionali. Qui c’è un dato storico centrale che devo *in primis* richiamare. Possiamo rinunciare all’autocommisurazione con la quale sovente ci accostiamo alle vicende del nostro Paese, nel senso che, per una volta, l’Italia precede, seppur solo di un mese e mezzo, le convenzioni europee dal punto di vista della disciplina positiva: la

legislazione nazionale contro il riciclaggio anticipa infatti la prima direttiva europea in materia. Alludo al decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143 e al fatto che la direttiva europea è del 28 giugno dello stesso anno; il suddetto decreto-legge è stato poi convertito in quella che è diventata la piattaforma della legislazione anti-riciclaggio italiana, ovvero la legge n. 197 del 1991. Dunque, se per i reati finanziari in genere e, nello specifico, quelli di *market abuse* (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), il legislatore nostrano ha sempre arrancato nell'inseguire le direttive sovranazionali, nel settore del contrasto al riciclaggio l'Italia può vantare, e non solo storicamente, un ruolo di primo piano rispetto all'Unione europea. Infatti, anche sotto il profilo degli strumenti di indagine, il sistema italiano può essere preso ad esempio, soprattutto in materia di ricerca della prova.

Occorre premettere che gli intermediari, e gli altri soggetti esercenti servizi finanziari, sono assoggettati alla disciplina imperniata, da un lato, sulla adeguata verifica della clientela e, dall'altro, sull'obbligo di segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) — incardinata nella Banca d'Italia — di operazioni sospette. Ora, se questa è la cornice normativa, non va trascurato un dato, per così dire, amministrativo, che costituisce il *background* dell'attività di ricerca della prova. Trattasi di un postulato tecnico-operativo, indispensabile per l'applicazione della legge in materia: alludo alla creazione obbligatoria dell'archivio unico informatico e al *software* che lo gestisce; tutti gli istituti di credito e gli intermediari finanziari si sono dovuti dotare, dal 1° gennaio del 1993, di questo strumento; esso altro non è che un supporto magnetico la cui struttura è disciplinata da un decreto del Ministero del tesoro del 1993 (e il sistema operativo deputato alla gestione di tale archivio deve rispondere agli standard richiesti dal suddetto decreto). Arrivo al punto. L'archivio unico informatico raccoglie le informazioni di natura finanziaria in relazione ai rapporti continuativi posti in essere e alle operazioni per importi supe-

riori a 15.000 euro; per l'accertamento dei fatti in un procedimento penale, o in un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, le informazioni e i dati contenuti nell'archivio, tenuto dall'intermediario, sono acquisiti per ordine dell'autorità giudiziaria. E qui entra in gioco il dato tecnico fondamentale, che vede l'Italia all'avanguardia. Il segmento operativo su cui opera, dal punto di vista informatico, l'archivio unico, obbligatorio, ricordo, dal 1993, è un sistema che si chiama G.I.A.N.O.S. — acronimo di Generatore di Indici di Anomalie per Operazioni Sospette — che è adottato da tutti i principali gruppi e istituti bancari in Italia e che costituisce lo strumento indispensabile, diciamo il *relais*, per il funzionamento di tutta la normativa anti-riciclaggio, per l'adeguata verifica della clientela e per la segnalazione delle operazioni sospette. Trattasi di un sistema che non ha pari in Europa, perché, tra gli altri Paesi U.E., quelli di *common law* e quelli nord-europei adottano un sistema che si chiama Norcom, gli altri un sistema che si chiama Mantas (comunque di derivazione inglese). Trattasi di matrici originariamente pensate per la prevenzione del delitto di frode; in altre parole, sono sistemi di derivazione antifrode poi rifunzionalizzati in versione anti-riciclaggio. Da rilevare, infine, che negli altri Paesi europei non è previsto il supporto di un archivio unico informatico simile al nostro.

Quindi, in Italia, per quanto riguarda la fase della ricerca della prova nel settore anti-riciclaggio — funzionale alla segnalazione all'U.I.F. e poi alla magistratura inquirente —, abbiamo un sistema già in essere, estremamente complesso e sofisticato, la cui gestione richiede, ed esige, un'alta specializzazione tecnica, e che vede la nostra realtà all'avanguardia. Faccio presente solo un dato grezzo: in Italia, attraverso G.I.A.N.O.S. e l'archivio unico informatico, sono stati profilati, dal punto di vista del rischio anti-riciclaggio, qualche cosa come 15 milioni di utenti del sistema bancario. Questo è un aspetto che può però essere letto sia in termini positivi, dal punto di vista della prevenzione criminale, sia nell'ottica, meno rassicurante, della



diffusività e pervasività del controllo sociale sul cittadino. Per concludere, tradizione legislativa, aggiornamento normativo (dalla legge n. 197 del 1991 si arriverà al decreto legislativo n. 231 del 2007 e alla ventilata adozione, per i prossimi mesi, di un testo unico dell'antiriciclaggio), tecniche di indagine-rilevazione del rischio-segnalazione delle operazioni sospette (quali attività prodromiche all'accertamento penale in materia): in questi tre settori la legislazione italiana nulla ha da invidiare a quella europea.

Giungo così al terzo gruppo di reati: terrorismo e criminalità organizzata.

La tematica connessa a queste "categorie" ritengo che richieda — non solo al processualpenalista ma anche a chi l'affronta da altri punti di vista — un approccio, una chiave di lettura capace di affrancarsi dagli afflatti emergenziali, dalla ideologia che vorrebbe il processo penale strumento di «lotta» e di «contrasto» di tali fenomeni; il confronto va riportato su un terreno non contrassegnato da emotività: a maggior ragione, dopo i fatti dell'11 settembre 2001 che hanno cambiato la vita di tutti noi, nelle democrazie occidentali.

Per quanto concerne, nello specifico, i reati di terrorismo e la legislazione adottata negli ultimi anni in molti Paesi europei, inquadrerò il tutto nel prisma del rispetto dei diritti umani e questa, credo, sia una prospettiva imprescindibile in un consenso come il nostro. Va osservato un dato in via preliminare, anche per quanto riguarda la normativa italiana: le misure anti-terrorismo si connotano, a livello generale, sia per la genericità delle fattispecie che per la discrezionalità di cui godono le autorità competenti ad attuarle; ne deriva un *vulnus* al controllo del giudice terzo sulle medesime, che talvolta viene pretermesso, tal'altra indebitamente surrogato da quello del pubblico ministero; registriamo, quindi, un problema di effettività del controllo giurisdizionale, nonché nodi in ordine alla eccessiva latitudine dei presupposti degli istituti e alla estrema discrezionalità in sede applicativa.

Allora, alcuni spunti, molto velocemente, in materia di indagini, di misure precautelari, di provvedimenti di espulsione, di prove e, se il tempo lo consentirà, in materia di esecuzione della pena.

Per quanto concerne la legislazione anti-terrorismo muovo da un postulato metodologico, che è quello della necessaria proporzionalità tra gli scopi perseguiti e i mezzi impiegati. È questa la regola alla luce della quale va soppesata la compatibilità con gli obblighi internazionali delle misure adottate nei singoli ordinamenti: in particolare, è opportuno richiamare le linee-guida sui diritti umani e la lotta contro il terrorismo adottate dal Comitato dei ministri nel luglio del 2002; questo è il parametro di riferimento. Le citate linee-guida stabiliscono che per ispezioni, perquisizioni, intercettazioni telefoniche e ambientali, controllo della corrispondenza, operazioni di infiltrazione bisogna rispettare il principio di legalità, dovendo, queste misure, essere previste dalla legge ed essere assoggettate a controllo giurisdizionale. Non vi è dubbio che sul punto, a fronte di un richiamo pur così generico da parte delle linee-guida al principio di legalità, la legge n. 155 del 2005, nell'introdurre il comma 2-*bis* nell'art. 349 del codice di procedura penale, con riguardo al prelievo coattivo di capelli e di saliva in assenza del consenso dell'interessato, si ponga in conflitto, vuoi con il principio di legalità medesimo, vuoi con il diritto di difesa. Infatti, non esiste una disciplina che regoli la modalità di raccolta, la conservazione e l'impiego dei dati biologici acquisiti contro la volontà dell'interessato ai fini dell'identificazione del medesimo. I suddetti dati biologici, poi — ed è il secondo punto che metto in rilievo — potrebbero essere utilizzati contro l'imputato nel suo processo, con possibile lesione del diritto a non autoincriminarsi, in violazione quindi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani (C.E.D.U.).

Arresto e fermo di polizia: le linee-guida contemplano, al riguardo, tanto il diritto dell'interessato dal provvedimento di essere al più presto presentato davanti ad un giudice, quanto il

diritto di ricorrere ad un tribunale contro l'arresto o il fermo; muovendo da questi principi, la Corte europea, nel caso *Brogan*, ha ritenuto che la detenzione di un individuo accusato di terrorismo, per un periodo di quattro giorni prima di essere presentato al cospetto del giudice, non fosse rispettosa dell'esigenza di celerità contemplata dall'art. 5 della C.E.D.U. In questa prospettiva, potremmo anche azzardare che la possibilità di trattenere fino a 24 ore un soggetto, a fini di identificazione, da parte della polizia giudiziaria (alludo al comma 4° dell'art. 349 del nostro codice così come modificato sempre dalla legge n. 155 del 2005) appare sguarnita delle necessarie garanzie per la persona privata della libertà personale, vuoi con riguardo all'impossibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia, vuoi per l'assenza di qualsiasi controllo da parte dell'autorità giurisdizionale.

Molto velocemente in materia di espulsione dello straniero. La Convenzione europea dei diritti umani impone il divieto di torture e di trattamenti inumani o degradanti; quindi, laddove uno Stato si sia rifiutato di concedere asilo a una persona sospettata di reati di terrorismo, e nel momento in cui decida di espellere la persona stessa, dovrà rispettare l'obbligo di non procedere all'espulsione qualora, nel Paese nel quale il soggetto verrà destinato, sia alto il rischio di una condanna a morte o di sottoposizione a tortura o ad altri trattamenti inumani o degradanti; sorge dunque un problema, relativo sempre alle disposizioni della legge n. 155 del 2005, perché in essa vi è una eccessiva discrezionalità operativa e vi sono dei limiti al controllo giurisdizionale che potrebbero urtare con i principi sanciti negli artt. 2 e 3 della C.E.D.U..

Tema della prova (e mi avvio a concludere, questa volta allargando un po' la prospettiva, con riguardo all'argomento della criminalità organizzata). La problematica inerente alla possibilità di emettere sentenza di condanna sulla base delle sole dichiarazioni accusatorie di co-imputati o imputati di reati connessi o collegati, il più delle volte, anche se non sempre, ap-

partenenti alla categoria dei collaboratori di giustizia, è stata esaminata in sede europea e, come rilevato in uno studio di Marta Bargis, la disciplina nostrana prevede un livello di garanzie più elevato rispetto all'esperienza europea. È infatti consolidata, a livello europeo, la massima secondo la quale un processo è equo anche laddove la condanna sia fondata essenzialmente sulle sole dichiarazioni di co-imputati, purché la difesa abbia potuto controesaminarli. Le regole sulla cosiddetta *corroboration* (comma 3° dell'art. 192 del codice di procedura penale) pongono, in questo particolare settore, il nostro Paese in una posizione probabilmente più matura quanto a garanzie offerte all'imputato.

Due battute sulla fase dell'esecuzione, al fine di completare questo panorama, seppur a volo radente, con riguardo al contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata. Penso, nello specifico, al problema della tipologia di regime detentivo dell'imputato e del condannato e ripropongo qui talune considerazioni, più volte formulate in passato, in tema di trattamento penitenziario differenziato *in peius*. La questione concerne l'allestimento di sezioni, o carceri differenziate, per motivi di sicurezza, nelle quali i detenuti subiscono restrizioni in materia vuoi di socialità, vuoi di colloqui e relative modalità di svolgimento, vuoi di ricezione di beni dall'esterno, vuoi di modalità di svolgimento dell'ora d'aria, vuoi di condizioni detentive (si consideri l'isolamento prolungato per ragioni non disciplinari). Non sempre queste restrizioni sono riconducibili agli istituti giuridici di diritto penitenziario che le regolano: esemplificativo il nostro regime, *ex art. 41-bis* dell'ordinamento penitenziario, il quale è passato più volte indenne sotto la lente della Corte europea dei diritti dell'uomo; e il suddetto regime — occorre sottolinearlo — non rappresenta altro che la punta dell'*iceberg* di una prassi amministrativa, in questo caso del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fondata su una differenziazione delle sezioni e degli istituti, in base a regole di sicurezza rafforzate, che sfugge, in via di fatto, a qualsiasi controllo di tipo

giurisdizionale; alludo alla cosiddetta sorveglianza particolare «di fatto» o alle sezioni «di alta vigilanza», e così via, inseguendo la terminologia amministrativa coniata *ad hoc*. Un ultimo dato al riguardo è stato ricordato da Oreste Dominioni, che interveniva in veste di Presidente dell'Unione Camere Penali, in una pagina de "Il Sole 24 Ore", dedicata al problema della riforma dell'istituto di cui al citato art. 41-*bis*. Il professor Dominioni ricordava che più di 10 anni fa le autorità italiane, in sede ONU in questo caso, spiegarono l'adozione del regime *ex art. 41-bis* anche con il fatto che esso avrebbe indotto alla collaborazione con la giustizia molti detenuti. A questa stregua i sospetti sulla coerenza di certe collaborazioni, create con meccanismi di annientamento della persona, sono più che fondati e, da questo punto di vista, direi che la riflessione sul rapporto Italia-Europa sia ancora da approfondire.

PRESIDENTE

Grazie al collega Bernasconi. Dopo la pausa avrà la parola il professor Oliviero Mazza.